

DIPARTIMENTO DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR

Vademecum sul principio DNSH

M2C4 I4.4

MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

COMPONENTE 4 “Tutela del territorio e risorsa idrica”

MISURA 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”

**INVESTIMENTO 4.4 “INVESTIMENTI IN FOGNATURA E
DEPURAZIONE”**



*A cura della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico
dell'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Sommario

Premessa	1
1. IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)	2
2. IL DNSH NELL’INVESTIMENTO M2C4 4.4 – INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	5
3. PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE	8
4. LE SCHEDE TECNICHE APPLICABILI ALL’INVESTIMENTO M2C4 4.4 – INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	11
5. SCHEDA 24 DELLA GUIDA OPERATIVA MEF-RGS “REALIZZAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE”	12
6. SCHEDA 3 DELLA GUIDA OPERATIVA MEF-RGS “ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO DI COMPUTER E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE”	20
7. SCHEDA 5 DELLA GUIDA OPERATIVA MEF-RGS “INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI”	24
ALLEGATO 1. CHECK LIST SCHEDE 24, 3 E 5.....	26

Premessa

Il presente vademecum ha lo scopo di assistere i Soggetti attuatori nelle attività di verifica del rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” agli obiettivi ambientali (“*Do No Significant Harm*” - DNSH) nell’ambito dell’Investimento M2C4 I 4.4. “Fognatura e depurazione”.

Vista l’importanza del principio DNSH, il cui rispetto è condizione per l’ammissibilità dei progetti finanziati con fondi PNRR, si forniranno alcuni suggerimenti operativi e una sintesi delle previsioni normative più recenti in materia, ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti attuatori nell’assicurare il rispetto dei requisiti DNSH in concreto applicabili alla specifica attività finanziata.

A tal fine, il *vademecum* contiene:

- una sezione introduttiva sul principio DNSH;
- un’analisi delle modifiche introdotte per l’Investimento “Fognatura e depurazione” con la riprogrammazione del PNRR relativamente al rispetto del principio DNSH;
- la descrizione dei principali adempimenti dei Soggetti attuatori in fase di realizzazione degli interventi e di rendicontazione degli interventi;
- l’individuazione degli elementi di controllo contenuti nelle schede tecniche n. 3, 5 e 24 della *Guida operativa per il rispetto del principio DNSH*, associate all’Investimento M2C4 I4.4.

L’analisi di tali schede tiene conto sia della riprogrammazione dei target PNRR, sia del recente aggiornamento della Guida operativa DNSH avvenuto con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

Infatti l'8 dicembre 2023 il Consiglio dell'UE ha approvato la [Decisione di esecuzione \(CID\) e il relativo Allegato](#) che modifica la Decisione del 13 luglio 2021 e contiene l’aggiornamento del PNRR italiano, comprensivo del nuovo capitolo dedicato a REPowerEU.

All’esito di tale revisione, come si dirà meglio, gli impianti di fognatura e depurazione devono assicurare il rispetto del DNSH ma non devono più rispettare obbligatoriamente i requisiti di efficienza energetica previsti dalla nota 11 dell’Allegato VI al regolamento UE 2021/241. Inoltre viene ribadito che le attività di incenerimento dei fanghi non sono ammissibili.

Inoltre, lo scorso 14 maggio 2024 è stata adottata la Circolare MEF-RGS n. 22/2024 recante [l’Aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio “Do No Significant Harm” \(DNSH\)](#), la quale recepisce, fra l’altro, i criteri tecnici previsti per le attività, come quelle in oggetto, che forniscono un contributo sostanziale all’obiettivo dell’uso sostenibile delle acque (di cui al regolamento delegato UE n. 2023/2486). Si esamineranno di seguito le novità introdotte sul punto.

Si suggerisce di consultare per aggiornamenti o approfondimenti il [sito Italia Domani](#) e l’apposita sezione del [sito MASE](#) dedicata al principio DNSH.

1. IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

Il principio “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè “*Do No Significant Harm*”) nasce per coniugare le politiche di sviluppo con la tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti finanziati con le risorse europee siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo il **Regolamento (UE) 241/2021**, istitutivo del Dispositivo Europeo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito del PNRR, soltanto le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (“do no significant harm” – DNSH), introdotto dal **Regolamento (UE) 2020/852**, il cd. Regolamento Tassonomia.

Il principio DNSH è uno dei **principi trasversali** cardine il cui rispetto deve essere garantito da parte degli Stati membri nell’attuazione di tutti i progetti del PNRR. Tale principio ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai **sei obiettivi ambientali** individuati dal Green Deal europeo.

In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un’attività economica arrechi un danno significativo:



1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;



2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;



3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;



4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;



5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;



6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

I criteri generali stabiliti nel Regolamento Tassonomia sono stati meglio definiti nell'ambito di **regolamenti delegati** adottati dalla Commissione UE, i quali contengono i **criteri di vaglio tecnico** da applicare alle attività economiche che forniscono un contributo sostanziale agli **obiettivi climatici**¹ e agli **obiettivi ambientali**², **senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo**.

Per ognuno dei 6 obiettivi ambientali sono quindi declinate una serie di regole tecniche da rispettare che possono essere più o meno stringenti a seconda del contributo che la misura PNRR deve fornire all'obiettivo in questione.

Pertanto, sapere se un intervento darà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e/o ad un obiettivo ambientale (come, nel nostro caso, all'uso sostenibile delle acque) è fondamentale per capire quale **regime di regole** applicare durante la sua realizzazione.

In fase di predisposizione del PNRR, ogni Amministrazione centrale titolare di misure ha elaborato, per ciascun intervento di propria competenza, delle **schede di autovalutazione** nelle quali ha specificato, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, gli effetti diretti e indiretti attesi.

In base agli esiti di questa autovalutazione e ai vincoli di **tagging climatico**³, ad ogni misura del PNRR si applica uno dei seguenti regimi valutativi:

¹ [Regolamento Delegato \(UE\) 2021/2139](#) del 4 giugno 2021, relativo agli obiettivi *mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici*.

² [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2486](#) del 27 giugno 2023, relativo agli ulteriori 4 obiettivi ambientali.

³ Oltre al principio generale secondo cui tutti gli interventi del PNRR devono rispettare il DNSH, si richiede che almeno il 37% delle risorse complessive del Piano siano destinate alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Questo contributo agli obiettivi ambientali e climatici è il **cd. tagging climatico** ed è determinato sulla base di una classificazione dei campi di intervento definita nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e resilienza (Allegato VI del Regolamento 2021/241/UE). A ciascun campo d'intervento è assegnato un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100% agli obiettivi climatici e agli obiettivi ambientali. Le misure del PNRR sono associate a questi campi di intervento. Le Amministrazioni Centrali e i Soggetti attuatori verificano che in fase di attuazione vi sia rispondenza del progetto al campo di intervento ed assicurano la conformità ai requisiti previsti dal PNRR con riferimento al la misura. Gli interventi con coefficiente di sostegno pari al 100% dovranno ulteriormente dimostrare il loro contributo all'obiettivo tramite elementi di verifica più cogenti.

- **il REGIME 1** contiene criteri più stringenti da rispettare nella realizzazione dell'intervento, da applicare quando l'investimento PNRR fornisce un **contributo sostanziale** a quell'obiettivo;
- **il REGIME 2** contiene criteri generali per il **mero rispetto del principio DNSH**, in quanto è stato previsto che l'investimento si limiterà a "non arrecare un danno significativo" all'obiettivo.

Le informazioni sul regime applicabile ad ogni misura, sui contenuti dell'autovalutazione DNSH, nonché sugli specifici vincoli da rispettare per garantire il rispetto del principio sono contenuti nella **"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"**, da ultimo aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

La Guida Operativa costituisce uno strumento fondamentale per i soggetti coinvolti nella realizzazione delle misure e riporta in particolare:

- ✓ **due mappature**, con un'associazione preliminare di **ogni misura** del PNRR ad una o più **schede tecniche applicabili**, le cui previsioni dovranno essere rispettate in tutte le fasi di realizzazione della misura stessa.

La mappatura n. 1 indica anche quale Regime Clima, ovvero quale regime riferito agli obiettivi climatici, si applica a ogni misura (nel nostro caso, Regime 2 Clima). La mappatura n. 2 indica le misure alle quali si applica anche un Regime 1 riferito ad un obiettivo ambientale (nel nostro caso, Regime 1 Risorsa Idrica);

- ✓ **34 schede tecniche**, redatte per "area di intervento" (ad es. edilizia, efficienza energetica, acquisto di veicoli, produzione di idrogeno ecc.). Ogni scheda contiene:
 - il campo di applicazione;
 - i vincoli DNSH applicabili, distinti in base all'applicazione del Regime1 o del Regime2 e suddivisi in base alla fase in cui ne è richiesta la verifica (vincoli *ex ante*, da verificare prima dell'inizio dell'attività, e vincoli *ex post*, da verificare al termine dell'intervento);
 - la normativa di riferimento e le novità derivanti dall'applicazione del principio DNSH.
- ✓ **le check list** (allegate alla Guida) dove, per ogni scheda tecnica, sono riassunti gli elementi oggetto di verifica *ex ante* e *ex post*.

Il principio DNSH, infatti, si declina in specifici vincoli, detti elementi di verifica, che devono essere rispettati in fase ante-operam e post-operam.

In fase di attuazione dell'Investimento PNRR, come specificato al capitolo 3, i Soggetti attuatori dovranno assicurare che l'intervento sia effettivamente realizzato nel rispetto dei requisiti DNSH applicabili alla specifica attività oggetto di finanziamento.

2. IL DNSH NELL'INVESTIMENTO M2C4 4.4 – INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE

L'Intervento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e risorsa idrica" del PNRR è volto a sanare la situazione dei sistemi idrici che presentano carenze sia a livello di reti fognarie che di sistemi di depurazione. Tale situazione si riflette in un elevato numero di procedure di infrazione, a carico di diversi attori, per la non conformità alla normativa europea.

L'obiettivo della misura è quindi intraprendere investimenti che rendano **più efficace la depurazione** delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "**fabbriche verdi**" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Ci si aspetta che questi investimenti contribuiscano a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati.

Come anticipato in premessa, il processo di **riprogrammazione degli interventi PNRR** si è concluso con una nuova Decisione di Esecuzione (CID) del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che ha approvato il nuovo Piano. In particolare, con riferimento all'Investimento in oggetto, le modifiche hanno riguardato la Milestone M2C4-36, conseguita in data 31 dicembre 2023.

Il **nuovo testo della Milestone M2C4-36** prevede, per il relativo conseguimento, "*la pubblicazione del decreto di ammissione con l'attribuzione (assegnazione) del finanziamento alle proposte progettuali*" e risulta soddisfatta con l'adozione del DM MASE n. 262 del 9 agosto 2023 che individua e finanzia le proposte progettuali di ammodernamento delle reti fognarie italiane e di adeguamento dei sistemi di depurazione.

Rispetto alla versione originaria, è stato **eliminato ogni riferimento all'Allegato VI, nota 11, del Regolamento (UE) 2021/241**.

Il testo della CID specifica ora che "*Questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, l'incenerimento dei fanghi non è ammissibile.*"

Di seguito due tabelle riassuntive delle milestone e dei target previsti per la Misura a seguito della riprogrammazione PNRR e degli aggiornamenti in termini di regime DNSH.

ANNEX CID

(Decisione ECOFIN del 08/12/2023)

M2C4-36 Milestone	T4 - 2023	Aggiudicazione degli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione	<p>Publicazione del decreto di ammissione con aggiudicazione (assegnazione) dei finanziamenti alle proposte di progetti. Gli interventi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; - trasformare, ove possibile, alcuni impianti di depurazione in "fabbriche verdi" che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali. <p>Questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, l'incenerimento dei fanghi non è ammissibile.</p>
M2C4-37 Target	T2 - 2025	Interventi per le reti fognarie e di depurazione (T1)	Ridurre di almeno 500 000 il numero di abitanti equivalenti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane
M2C4-38 Target	T1 - 2026	Interventi per le reti fognarie e di depurazione (T2)	Ridurre di almeno 2 250 000 il numero di abitanti equivalenti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane

M2C4 I4.4 Investimenti in Fognature e Deputazione

SINTESI DEGLI AGGIORNAMENTI SUL REGIME DNSH

OBIETTIVO MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

REGIME 2

(tagging
climatico 0%)

La riprogrammazione della misura, che ha previsto l'eliminazione dell'obbligo del rispetto della nota 11 dell'Allegato VI al Reg. 2021/241, ha rilevanti ripercussioni sul regime dei vincoli DNSH.

La nota 11 prevedeva infatti il rispetto di valori target di efficienza energetica degli impianti di depurazione. **L'eliminazione del riferimento alla nota 11** comporta che la misura sia ora associata al campo di intervento "041-Raccolta e trattamento delle acque reflue" il quale, non prevedendo target di efficienza energetica degli impianti, ha un **tagging climatico pari allo 0%**. Il tagging ambientale resta invece al 100%

In conseguenza di ciò, la misura in questione, con riferimento agli obiettivi climatici, passa al **Regime 2 (mero rispetto del principio "DNSH")**.

OBIETTIVO USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

REGIME 1

(tagging
ambientale
100%)

Alla misura resta associato un **tagging ambientale del 100%**, poiché gli interventi di fognatura e depurazione devono fornire un contributo sostanziale all'obiettivo **Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**.

Di conseguenza, con particolare riferimento alla scheda tecnica n.24 relativa agli Impianti di trattamento delle acque reflue, dovranno considerarsi i requisiti elencati nel **Regime 1** per tale obiettivo.

Tali requisiti sono stati aggiornati con la nuova edizione della Guida Operativa (Circolare MEF-RGS n. 22/2024) per recepire i criteri tecnici adottati a livello europeo nel 2023 (regolamento delegato UE n. 2023/2486)

I criteri indicati, di norma, recepiscono adempimenti già richiesti dalla normativa europea e nazionale più recente in materia di tutela delle acque (quali, ad esempio, il nuovo regolamento UE che stabilisce prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua in agricoltura).

Nel capitolo 5, dedicato alla scheda tecnica 24, verranno forniti maggiori dettagli.

3. PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Come per tutti gli interventi PNRR, anche nell'ambito dell'Investimento M2C4 4.4 il rispetto dei requisiti in materia di DNSH costituisce innanzitutto un **requisito di ammissibilità** degli interventi, come disciplinato dal **D.M. n. 191 del 17/05/2022** relativo ai criteri di riparto delle risorse ed ai criteri di ammissibilità delle proposte progettuali (cfr. Allegato 1 del D.M., Criteri di ammissibilità della proposta, punto 1-h).

Tale principio è richiamato anche nel successivo **D.M. 262 del 9 agosto 2023** con il quale è stato individuato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili e di quelle non ammissibili a finanziamento.

Gli impegni del Soggetto attuatore sono formalizzati nella fase successiva tramite un **Accordo di programma**, da stipularsi tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le Regioni o Province Autonome e gli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO). Con tale Accordo il rispetto del principio DNSH nella realizzazione degli interventi costituisce uno specifico **obbligo del Soggetto attuatore**.

In fase di attuazione, come indicato nella Guida Operativa DNSH, è necessario "garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi (...). In sostanza, nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte".

Ne discende che gli impegni fin qui descritti, assunti in fase di approvazione del PNRR, devono essere tradotti con precise indicazioni nei vari **atti della procedura** e monitorati fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

I Soggetti attuatori, infatti, dovranno garantire il rispetto del principio DNSH sin dalla fase di selezione dei soggetti realizzatori, fino a quella conclusiva del collaudo delle opere/certificato di regolare esecuzione delle stesse.

In particolare, quindi i Soggetti attuatori dovranno assicurarsi che i vincoli DNSH siano rispettati anche da tutti i soggetti realizzatori delle attività finanziate⁴.

A tal fine, è opportuno che i Soggetti attuatori:

- indirizzino, già a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi al

⁴ **Soggetto attuatore:** coincide con gli EGATO, titolari dei progetti ammessi a finanziamento ad esito della procedura concertativo-negoziale formalizzata con la sottoscrizione degli Accordi di programma previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191;

Soggetto realizzatore: è individuato dall'EGATO sulla base delle previsioni e dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191.

principio DNSH inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli **atti programmatici** di propria competenza;

- adottino criteri conformi a quanto previsto nelle schede DNSH (di seguito illustrate) sia nei **documenti di gara (capitolato, disciplinare, specifiche tecniche)** o in altri atti di programmazione attuativa di competenza, che nei successivi **contratti con i Soggetti attuatori esterni**, in modo da garantire attività di progettazione e realizzazione adeguate, eventualmente anche prevedendo negli atti di gara, accanto all'obbligo di riportare negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio, eventuali meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH;
- raccolgano le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del DNSH ai fini della successiva **attestazione al MASE** e producano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

IN SINTESI

Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che i Soggetti attuatori:

- ✓ indirizzino, già nelle fasi di **ideazione progettuale**, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza;
- ✓ adottino criteri conformi nelle **gare di appalto** per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- ✓ attestino sia nelle fasi di **rendicontazione delle spese** che di rendicontazione di milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e producano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Le evidenze attestanti i controlli svolti (tracciati dalle **apposite check list**) devono essere prodotte al MASE sia in sede di monitoraggio e rendicontazione delle realizzazioni di progetto, che in fase di presentazione e controllo del **rendiconto delle spese**. I Soggetti attuatori dovranno fornire evidenza dei controlli DNSH tramite le relative funzionalità del sistema **ReGIS** sia al momento del caricamento del progetto che nelle successive fasi di rendicontazione, come meglio indicato nelle **["Linee Guida per i Soggetti Attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE"](#)**, cui si rinvia per ogni ulteriore informazione.

In particolare, in occasione della presentazione della **PRIMA DOMANDA DI RIMBORSO** occorrerà allegare le **check list EX ANTE** relative alle schede applicabili all'intervento.

Successivamente, in occasione della richiesta di **EROGAZIONE DEL SALDO**, occorrerà allegare le

check list EX POST relative alle sopra citate schede, congiuntamente alla documentazione che attesti la conclusione dell'intervento in conformità ai requisiti DNSH.

Si ricorda che tutta la documentazione probatoria relativa al rispetto del DNSH (autorizzazioni o certificazioni ambientali, schede prodotto, piano di gestione rifiuti, etc.) dovrà essere conservata ed esibita in occasione di eventuali controlli svolti dal Ministero e/o dei competenti Organi di audit/controllo.

4. LE SCHEDE TECNICHE APPLICABILI ALL'INVESTIMENTO M2C4 4.4 – INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE

Le schede tecniche associate all'intervento in oggetto, in base alla Guida Operativa sul DNSH approvata con Circolare MEF-RGS n. 22/2024, sono le seguenti:

- **Scheda 24**: Realizzazione impianti trattamento di acque reflue
- **Scheda 3**: Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
- **Scheda 5**: Interventi edili e cantieristica generica

La **Scheda 24** è la scheda tecnica principale in quanto specificamente dedicata agli impianti di trattamento delle acque reflue e contiene gli adempimenti richiesti per il rispetto del DNSH con riferimento all'investimento in questione.

La **Scheda 3** si applica nel caso siano previsti l'acquisto, il leasing e/o il noleggio di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, che siano esse fisse o portatili.

La **Scheda 5** contiene indicazioni per la gestione ambientale dei cantieri che si applicano agli interventi di apertura e gestione degli stessi per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base e in cui si effettuino i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'Allegato X al Titolo IV del d.lgs. 81/08.

Come illustrato nei precedenti capitoli del *vademecum*, si riportano di seguito le prescrizioni applicabili agli impianti di trattamento delle acque reflue relative al Regime 2 DNSH per l'obiettivo climatico e, per la sola scheda 24, al Regime 1 obiettivo "Uso e sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine", come contenuto nella aggiornata edizione della Guida Operativa DNSH, circolare n. 22 del 14 maggio 2024.

Si evidenzia che l'associazione, contenuta nella Guida Operativa, tra investimenti e schede tecniche applicabili ha natura orientativa, poiché è stata effettuata sulla base delle narrative disponibili al momento dell'approvazione del PNRR. Pertanto, **si raccomanda di verificare la possibile applicazione di ulteriori schede tecniche in base alla specifica tipologia di attività** oggetto di finanziamento con le risorse PNRR (ad esempio, nel caso in cui sia finanziato l'acquisto di pannelli fotovoltaici, sarà necessario applicare anche la scheda 12).

Per qualsiasi dubbio in merito all'applicazione di schede ulteriori al progetto finanziato e, più in generale, alle previsioni in materia di DNSH, i Soggetti attuatori potranno scrivere all'indirizzo:

supportodnsh@mase.gov.it

5. SCHEDA 24 DELLA GUIDA OPERATIVA MEF-RGS “REALIZZAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE”

La scheda n. 24 fornisce gli elementi di rispetto dei criteri DNSH relativamente ad interventi legati alla costruzione ex novo, espansione e gestione dei sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento.

Inoltre, ricomprende anche i requisiti relativi agli interventi per il rinnovo di sistemi delle acque reflue centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento che non comporti alcuna modifica sostanziale in relazione al carico o al volume del flusso raccolto o trattato nel sistema delle acque reflue.

Infine viene ribadito nella scheda che l'incenerimento dei fanghi non è ammissibile.

In fase di cantierizzazione si potrà fare riferimento, laddove applicabile, alla scheda tecnica n.5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” (per cui vd. *infra* cap.6).

Gli aspetti legati all'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nella realizzazione dell'intervento, sono invece analizzati nella scheda tecnica n. 3 “PC e AEE non medicali” alla quale si rimanda per l'identificazione degli ulteriori criteri per il rispetto dei criteri DNSH.

Principio guida della scheda tecnica è quella di ottimizzare i processi di trattamento delle acque reflue, aspetto di particolare rilevanza ambientale. Garantire la gestione dei reflui prodotti sul territorio servito, adottando soluzioni efficaci ed al tempo stesso efficienti, rappresenta un aspetto strategico capace di generare effetti positivi su vari ambiti ambientali.

Si osserva che gli interventi possono prevedere importanti attività di costruzione di nuovi impianti industriali ed ammodernamento tecnologico di strutture già esistenti. Data la natura dell'ambito produttivo in cui ricadono questi interventi, gli stessi risultano, in base alle volumetrie gestite, assoggettabili o meno a procedimenti autorizzativi più o meno articolati AIA o VIA.

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente, nel seguito descritte, dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal Soggetto attuatore.

Si evidenzia che all'interno della scheda n. 24, all'obiettivo *mitigazione dei cambiamenti climatici* e all'obiettivo *uso sostenibile e protezione delle acque*, sono riportati tutti i possibili requisiti

DNSH, sia in Regime 1 che in Regime 2: ciò in quanto tale scheda è applicabile anche ad altri interventi PNRR di competenza di altre Amministrazioni, con finalità diverse.

Nel presente *vademecum* si illustrano di seguito soltanto le previsioni applicabili all'Investimento M2C4 I4.4 che i Soggetti attuatori dovranno considerare, dunque:

- **REGIME 2 per l'obiettivo *mitigazione dei cambiamenti climatici***;
- **REGIME 1 per l'obiettivo *uso sostenibile e protezione delle acque***.

Per i restanti obiettivi non ci sono distinzioni di Regime e vanno pertanto considerati i requisiti indicati nella scheda per tutti gli investimenti.



MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO – REGIME 2

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con l'obiettivo *mitigazione dei cambiamenti climatici*, in base alla tipologia di intervento, è richiesto il rispetto dei criteri che seguono:

- **Costruzione ex novo, espansione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue:**
 - ✓ adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema;
 - ✓ valutazione delle emissioni dirette di gas serra⁵ prodotte dal sistema, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento.
- **Costruzione e ampliamento di un impianto di trattamento volto a sostituire quelli esistenti a maggiore intensità di gas serra (quali le fosse settiche, le lagune anaerobiche):**
 - ✓ valutazione delle emissioni dirette di gas serra seguendo le linee guida IPCC⁶ per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue
- **Rinnovo di un sistema di raccolta o di un impianto di trattamento delle acque reflue:**
 - ✓ adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema;
 - ✓ valutazione delle emissioni dirette di gas serra⁷ prodotte dal sistema, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento

⁵ Ad esempio, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

⁶ Ad esempio, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

⁷ Ad esempio, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

- Digestione anaerobica dei fanghi di depurazione:
 - ✓ è in atto un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell'impianto.

Elementi di verifica ex ante:

- Relazione tecnica riportante una stima delle emissioni dirette di gas serra dell'impianto, e la descrizione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue.
- Piano di monitoraggio delle perdite di metano nell'impianto, in caso di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione

Elementi di verifica ex post:

- Relazione tecnica riportante una valutazione delle emissioni dirette di gas serra dell'impianto, seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue.
- Valutazione periodica dei consumi energetici medi annui.

-- **Perché i vincoli DNSH?** Limitare l'eccessiva emissione di GHG nel ciclo di gestione e trattamento acque reflue.



ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, si dovrà eseguire una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità utilizzando le seguenti metodologie, in base all'importo dell'investimento stesso:

- Interventi al di sotto dei 10 M€: Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici contenuti nell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139;
- Interventi superiori ai 10 M€: valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso, utilizzando gli **Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01)**⁸.

⁸ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'[Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR](#). Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli

Per maggiore utilità si riporta di seguito la classificazione dei pericoli legati al clima, contenuta nell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 (investimenti non superiori ai 10 M€)

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
CRONICI	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
ACUTI	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/Gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve, ghiaccio)	Frana

Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

	Incendio incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
--	------------------	---------------	---	------------

Elementi di verifica ex-ante

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità

OPPURE

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 M€, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso

Elementi di verifica ex-post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate

OPPURE

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 M€, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità

-- **Perché i vincoli DNSH?** Favorire la resistenza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati



USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE - REGIME 1

Poiché alla misura è stato assegnato un **contributo sostanziale** alla protezione delle acque e alle risorse marine (**Regime 1**), nella realizzazione di impianti di acque reflue devono essere rispettati i criteri che seguono:

1. Se l'impianto ha una capacità pari o superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.)⁹ o un carico giornaliero con richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) superiore a 6.000 kg, il **sistema di trattamento** delle acque reflue stabilizza i fanghi mediante *digestione anaerobica o una tecnologia con un fabbisogno energetico netto uguale o inferiore (considerando sia la produzione che il consumo di energia)*.

⁹ Abitante equivalente (a.e.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

2. Il sistema di trattamento delle acque reflue non comporta il deterioramento del buono stato e del buon potenziale ecologico di nessun corpo idrico interessato e contribuisce in modo significativo a che i corpi idrici interessati raggiungano il buono stato o il buon potenziale, conformemente alla **direttiva 2000/60/CE**. Le informazioni relative allo stato dei corpi idrici, alle attività che possono avere un impatto sullo stato e alle misure adottate per evitare o ridurre al minimo tale impatto sono incluse nel **piano di gestione del bacino idrografico** o, per le attività in paesi terzi, in un piano equivalente di gestione dell'uso e della protezione delle acque. Il sistema di trattamento delle acque reflue soddisfa i requisiti di scarico stabiliti dalle autorità locali competenti. Il sistema di trattamento delle acque reflue contribuisce altresì al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico delle acque marine conformemente alla **direttiva 2008/56/CE**, ove applicabile.

3. Il sistema di trattamento delle acque reflue è provvisto di un sistema di raccolta e di un sistema di trattamento secondario. Il sistema di trattamento delle acque reflue è conforme ai pertinenti requisiti dimensionali per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla **direttiva 91/271/CEE**, in particolare agli articoli da 3 a 8, all'articolo 13 e all'allegato I della medesima.

Elementi di verifica ex ante:

- È disponibile una relazione tecnica che descriva, in caso di impianti di trattamento con capacità di 100.000 abitanti equivalenti (a.e.) o un carico giornaliero di BOD5 superiore a 6.000 kg, la stabilizzazione dei fanghi con la digestione anaerobica o tecnologia con un fabbisogno energetico netto uguale o inferiore (considerando sia la produzione che il consumo di energia);
- Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative;
- Relazione tecnica sul rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti;
- Nel caso di riutilizzo in agricoltura, analizzare il contesto di impiego definendo le modalità gestionali e di controllo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione 2022/C 298/01 "Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741¹⁰ recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua".

Elementi di verifica ex post:

- Adozione delle eventuali azioni mitigative identificate;
- Nel caso di riutilizzo in agricoltura adozione delle modalità gestionali e di controllo identificate.
- Autorizzazione allo scarico oppure Autorizzazione provvisoria oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull'impianto

¹⁰ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, entrato in vigore il 26 giugno 2023.

-- **Perché i vincoli DNSH?** Ridurre l'impatto sul contesto idrico superficiale e profondo (inquinamento) ed evitare il riutilizzo, in processi agricoli, di acque le cui caratteristiche chimiche siano tali da arrecare un danno (mancato rispetto dei limiti di norma).



ECONOMIA CIRCOLARE

Non pertinente.



PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

In merito a questo obiettivo si dovrà prevedere la progettazione di un impianto capace di traguardare, allo scarico o al riutilizzo in agricoltura, gli obiettivi di qualità previsti dal quadro normativo. Inoltre, si dovranno valutare, e quindi definire, misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico.

Elementi di verifica ex ante:

- Studio relativo al contesto agricolo di riutilizzo delle acque trattate
- Valutazione e soluzioni per possibili eventi di tracimazione

Elementi di verifica ex post:

- Autorizzazione allo scarico oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull'impianto
- Se identificato il rischio di tracimazione, verificare adozione delle misure di controllo

-- **Perché i vincoli DNSH?** Assicurare il rispetto dei requisiti di qualità per le acque di scarico e ridurre il rischio di tracimazione di acque meteoriche dal sistema di raccolta.



PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante:

Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:

- La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN
- Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)
- Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.), nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post:

- Se pertinente, indicare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

-- **Perché i vincoli DNSH?** Evitare le interazioni con gli ecosistemi (nel caso l'intervento risultasse prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità), l'aumento della superficie arabile e l'introduzione di specie aliene invasive.

6. SCHEDA 3 DELLA GUIDA OPERATIVA MEF-RGS “ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO DI COMPUTER E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE”

La scheda si applica all'acquisto, leasing ed al noleggio di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, che siano esse fisse o portatili.

L'acquisto di PC ed apparecchiature elettroniche deve essere effettuato garantendo uno sforzo per ridurre al minimo l'uso di **energia e le emissioni** di gas climalteranti correlate, durante tutto il ciclo di vita. Inoltre, le soluzioni realizzative, i **materiali** ed i componenti delle apparecchiature possono comportare l'utilizzo di **sostanze pericolose** che devono essere limitate. Fortemente consigliato il **noleggio** e, laddove possibile, l'impiego di **prodotti ricondizionati**, procedendo con procedura separata rispetto all'acquisto del nuovo prodotto.

Di seguito si riportano i criteri che devono essere soddisfatti per ognuno dei sei obiettivi ambientali, così come previsto dall'art.9 Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia per il **Regime 2**.

Gli obiettivi tassonomici sono distinti in base alla tipologia di macchinari in analisi, e più nello specifico avremo:

1. PC (desktop e portatili), smartphone, tablet, server
2. Apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di print©

PC (desktop e portatili), smartphone, tablet, server

Utile riferimento: Documento di lavoro dei Servizi della Commissione [Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone](#), del 5.3.2021



MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Principio generale è l'adozione di strategie per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

Elementi di verifica ex ante:

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'**etichetta ambientale** di tipo I, secondo la **UNI EN ISO 14024** o di **etichetta equivalente**

OPPURE

- Etichetta **EPA ENERGY STAR**

- Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'**Allegato III dei GPP UE**.

-- **Perché i vincoli DNSH?** Limitare l'inefficienza energetica di prodotti elettronici (molto energivori) con conseguente produzione di emissioni di gas climalteranti.



ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Non pertinente



USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

Non pertinente



ECONOMIA CIRCOLARE

Le apparecchiature elettroniche devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di **durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità** e corretta **gestione dei rifiuti**

Di cruciale importanza anche la fase di progettazione del prodotto, durante la quale viene considerato l'impatto dello stesso durante tutto il suo ciclo di vita (LCA): si dovrà porre accento sulle prestazioni ambientali, efficienza delle risorse e dei materiali, e sull'uso sostenibile delle risorse naturali

Elementi di verifica ex-ante

- Iscrizione **piattaforma RAEE** come produttore / distributore / fornitore
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la **UNI EN ISO 14024**, che attesti l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare

IN CASO TALE ETICHETTA SIA ASSENTE È RICHiesto QUANTO SEGUE:

- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di server e prodotti di archiviazione dati di conformità alla **normativa ecodesign** (Regolamento (EU) 2019/424)
- marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli **standard ISO 11469 e ISO 1043** nel caso di computer fissi e display

Se le apparecchiature sono **ricondate/rifabbricate** è richiesto la certificazione di sistema di gestione, a scelta tra:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)

-- **Perché i vincoli DNSH?** Favorire la riciclabilità dei materiali delle componenti utilizzate per la realizzazione del prodotto risultano ed evitare una eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi



PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

È proibito l'utilizzo di materiali, prodotti e componenti che contengono sostanze estremamente preoccupanti

Elementi di verifica *ex-ante*:

- **Etichetta ambientale** di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento

IN CASO TALE ETICHETTA SIA ASSENTE È RICHiesto QUANTO SEGUE:

- dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della normativa: **REACH** (Regolamento (CE) n.1907/2006); **RoHS** (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); **Compatibilità elettromagnetica** (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)

-- **Perché i vincoli DNSH?** Assicurare che i materiali delle componenti non contengano sostanze inquinanti



PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Non pertinente

Apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di

Print&Copy

Requisito trasversale a tutti gli obiettivi ambientali

Per questa categoria di acquisto, noleggio o leasing è sufficiente verificare la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteria ambientali minimi:

- “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio” (19A06872), approvato con [DM 17 ottobre 2019](#), in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019
- “Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro” (19A06871), parimenti approvati con [DM 17 ottobre 2019](#), in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019.

Elementi di verifica ex-ante

- Documentazione attestante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

7. SCHEDA 5 DELLA GUIDA OPERATIVA MEF-RGS “INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICI NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI”

La scheda n. 5 contiene indicazioni per la gestione dei cantieri che si applicano soltanto se l'intervento comporta:

- l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base. Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m², etc.
- lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Inoltre, a differenza delle altre schede, i requisiti elencati nella scheda 5 non hanno carattere prescrittivo, a meno che ciò sia previsto da normative specifiche.

Tuttavia, possono essere utilizzati dalle Amministrazioni (quindi anche dai Soggetti attuatori in fase di selezione dei progetti) come criteri di premialità.

Le Amministrazioni potranno, cioè, decidere l'applicabilità di tale scheda o di alcuni requisiti specifici, ove tali requisiti non siano già obbligatori in base alla normativa applicabile.

Sono fatti salvi tutti i criteri di organizzazione e gestione del cantiere più restrittivi dal punto di vista ambientale, previsti dalla normativa tecnica, da linee guida, prassi, ecc. prescritti dalla normativa vigente in materia.

In particolare, qualora il progetto richieda una verifica di assoggettabilità a VIA o direttamente l'incardinamento di una **procedura di VIA** con rilascio di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, allora i requisiti della Scheda n. 5 saranno soddisfatti all'interno di questi procedimenti.

FATTORI PREMIANTI

- **Energia elettrica al 100%** derivante da fonte rinnovabile: si incentiva la stipulazione di contratti con fornitori di energia rinnovabile;
- **Impiego di mezzi stradali ad alta efficienza motoristica**: si privilegia l'impiego di mezzi ibridi (Elettrico-Metano, Elettrico-Benzina, Elettrico-Diesel). I mezzi Diesel dovranno rispettare il criterio Euro VI oppure superiore
- **Impiego di mezzi non stradali ad alta efficienza motoristica**: si privilegia l'impiego di mezzi d'opera a ridotte emissioni con efficienza motoristica non inferiore allo Standard Europeo TIER5 (corrispondente all'americano STAGE V).

La DG Coordinamento e Gestione Progetti dell'Unità di Missione PNRR del MASE, nell'ambito delle attività di supporto tecnico, mette a disposizione una casella mail dedicata ai quesiti DNSH per le misure PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

supportodnsh@mase.gov.it

Inoltre, per consultare tutti i prossimi aggiornamenti si rinvia all'apposita sezione del [sito MASE](#) dedicata al principio DNSH e al [sito Italia Domani](#).

ALLEGATO 1.
CHECK LIST SCHEDE 24, 3 E 5

Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue - Regime 1 Risorsa Idrica

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
Tutti gli elementi di controllo sono da riportare ai requisiti specifici alle diverse tipologie di intervento, esplicitati nella scheda tecnica				
Ex-ante	0	L'intervento ha previsto l'adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema?		
	1	E' stata effettuata la valutazione delle emissioni dirette di gas serra (seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento) delle acque reflue?		
	2	E 'stato adottato un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell'impianto, in caso di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione		
	3	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i criteri previsti nell'Appendice 1 della Guida Operativa o secondo gli Orientamenti tecnici in conformità alla soglia di finanziaria dell'investimento?		
	4	È disponibile una relazione tecnica che descriva, in caso di impianti di trattamento con capacità di 100 000 abitanti equivalenti (a.e.) o un carico giornaliero di BOD5 superiore a 6 000 kg, la stabilizzazione dei fanghi con la digestione anaerobica o tecnologia con un fabbisogno energetico netto uguale o inferiore (considerando sia la		

		produzione che il consumo di energia)?		
	5	E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono state definite le potenziali azioni mitigative?		
	6	E' disponibile una relazione tecnica sul rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti?		
	7	Nel caso di riutilizzo in agricoltura analizzare il contesto di impiego definendo le modalità gestionali e di controllo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione 2022/C 298/01 "Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua".		
	8	E' stata svolta una valutazione e sono state definite le possibili soluzioni per possibili eventi di tracimazione?		
	9	Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata svolta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	10	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , nulla osta degli enti competenti è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		
	11	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
	12	E' svolta la valutazione periodica delle emissioni dirette di gas serra delle acque reflue?		

	13	E' svolta la valutazione periodica dei consumi energetici medi annui?		
	14	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?		
	15	Sono state adottate le eventuali azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque?		
	16	Autorizzazione allo scarico oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull'impianto?		
	17	Nel caso di riutilizzo in agricoltura, sono state adottate le modalità gestionali e di controllo identificate?		
	18	Nel caso in cui sia stato identificato il rischio di tracimazione, sono state adottate le necessarie misure di controllo?		
	19	Se pertinente, sono disponibili le prove dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA?		

Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'attività economica nella presente scheda non ha il potenziale di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, la presente scheda si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2. Questo non comporta una modifica del Regime della misura indicato nella mappatura.

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento	
Ex-ante	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?			
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)		<i>Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I</i>	
	<i>In caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2</i>				
	3	L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?			
	<i>In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1</i>				
	3.1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE ?			
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?			
	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?			

	<p>6</p> <p>Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)? 		
	<p>7</p> <p>E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?</p>		
	<p>8</p> <p>Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?</p>		
<i>Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale</i>			
	<p>9</p> <p>E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019”?</p>		

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

La presente scheda è formalizzata prendendo come riferimento le best practices di settore al fine di minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente delle attività di cantieristica. Tutti i vincoli individuati dalla scheda presente si applicano agli interventi che prevedono l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per gli altri interventi di cantieristica, è previsto che vengano rispettati unicamente i vincoli applicabili. L'applicabilità dei vincoli dovrà essere valutata caso per caso in funzione delle dimensioni e della tipologia di intervento.

L'attività economica nella presente scheda non ha il potenziale di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, la presente scheda si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2. Questo non comporta una modifica del Regime della misura indicato nella mappatura.

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
Tutti gli elementi di controllo sono da riportare ai requisiti specifici esplicitati nella scheda tecnica				
Ex-ante	1	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?		
	2	E' stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?		
	3	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio		

	idrogeologico?		
<i>Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente esposte a rischi fisici climatici attuali e futuri, rispettare il punto 4 o 4.1</i>			
4	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?		
<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1</i>			
4.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
5	E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?		
6	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?		
7	In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni?		
8	E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere?		
9	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?		
10	E' stato sviluppato il bilancio materie?		
11	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o		

	nazionali?		
12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa?		
13	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?		
14	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
15	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		
16	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		

Ex post	17	E' disponibile la certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata?		
	18	Sono presenti i dati relativi ai mezzi d'opera impiegati che ne dimostrino la conformità ai vincoli suggeriti?		
	19	Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento?		
	20	E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico?		
	21	Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione delle Acque meteoriche di dilavamento (AMD)?		
	22	Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?		
	23	E' disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere?		
	24	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)?		

	25	E' stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017?		
	26	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?		
	27	Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito conforme alle modalità definite dal D. lgs 152/06 Testo unico ambientale, Titolo V Parte Quarta?		
	28	Se presentata, è disponibile la deroga al rumore?		
	29	Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA?		